

Civile Ord. Sez. 1 Num. 23984 Anno 2023

Presidente: MARULLI MARCO

Relatore: REGGIANI ELEONORA

Data pubblicazione: 07/08/2023



ORDINANZA

sul ricorso n. 14242/2019

promosso da

Carlo Mastrodomenico e **Giuseppe Silveri**, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell'avv. prof. Romano Vaccarella, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

- ricorrenti principali -

contro

Alpa Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Bazzoni 3, presso lo studio dell'avv. Alessio Tuccini, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Pezone, muniti entrambi di procure speciali in calce al controricorso;

- controricorrente nel ricorso principale e in quello incidentale -

nonché

Patrizia Antonelli, elettivamente domiciliata in Roma, via Pisanelli 40, presso lo studio dell'avv. Bruno Biscotto, che la rappresenta e difende



unitamente all'avv. Maurizio Marino, muniti entrambi di procure speciali in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 2927/2020 della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 12/11/2020, notificata in pari data;

letti gli atti e i documenti di causa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 2927/2020, pubblicata il 12/11/2020, notificata in pari data, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione principale e quella incidentale promossa contro il lodo pronunciato il 14/10/2019, con il quale il collegio arbitrale statuiva sulla domanda formulata da Alpla Italia s.p.a., avente ad oggetto il dedotto inadempimento dell'accordo di cessione dell'intero pacchetto azionario della Plasco s.p.a., stipulato dalla Alpla Italia s.p.a., in qualità di acquirente, e da Carlo Mastrodomenico, Giuseppe Silveri e Patrizia Antonelli, in qualità di venditori.

Il collegio arbitrale statuiva come segue:

«dichiara tenuti i Convenuti Carlo Mastrodomenico, Giuseppe Silveri e Patrizia Antonelli ad indennizzare, mediante riduzione del corrispettivo contrattuale, Alpla Italia s.r.l.u. dalle discordanze emerse tra – da un lato – il bilancio di Plasco s.p.a. al 31.12.2014, approvato nell'assemblea di Plasco del 29.6.2015, nonché la situazione patrimoniale di Plasco al 30.9.2015, consegnata dai Convenuti all'Attrice e – dall'altro lato – la situazione effettiva accertata nel presente arbitrato tramite CTU;

quantifica tale indennizzo nell'intero importo del corrispettivo contrattuale di € 8.000.000;



dichiara tenuti i Convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'Attrice l'acconto di € 5.000.000 (cinque milioni) percepito dai Convenuto, con gli interessi legali dalla percezione al saldo;

dichiara che l'Attrice nulla più deve ai Convenuto, non risultando più a loro credito il saldo di € 3.000.000 (tre milioni) a loro favore pattuito con scadenza al 31 dicembre 2016...».

Nel corso del procedimento arbitrale i convenuti avevano dato atto che la Alpla Italia s.p.a. si era costituita parte civile nel procedimento penale pendente davanti al GUP di Frosinone, avente ad oggetto gli stessi fatti posti a fondamento dell'azione d'inadempimento contrattuale proposta in sede arbitrale, contestati a Carlo Mastrodomenico e a Giuseppe Silveri insieme ad altri imputati (ma non anche a Patrizia Antonelli), in qualità di amministratori, dirigenti e dipendenti della Plasco s.p.a., di cui la Alpla Italia s.p.a. era divenuta unica socia.

In forza dell'intervenuta costituzione di parte civile, i menzionati convenuti avevano chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento arbitrale per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.p., ma gli arbitri avevano ritenuto di poter decidere nel merito la controversia.

A seguito del rigetto delle impugnazioni del lodo da parte della Corte d'appello di Milano, Carlo Mastrodomenico e Giuseppe Silveri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di doglianza.

Anche Patrizia Antonelli, con il controricorso, ha impugnato in via incidentale la stessa decisione della Corte d'appello, formulando cinque motivi di doglianza.

La Alpla Italia s.p.a. si è difesa con controricorso.

In pendenza del presente giudizio, Giuseppe Silveri e Patrizia Antonelli hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi (principale e incidentale), firmati dalle parti unitamente ai rispettivi difensori, ritualmente



notificati e accettati dalla Alpa Italia s.p.a. anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

Carlo Mastrodomenico ha depositato memoria ex art. 380 *bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A seguito della notifica dell'atto di rinuncia al ricorso, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio vertente tra Giuseppe Silveri e Patrizia Antonelli, in qualità di ricorrenti (principale e incidentale) e Alpa Italia s.p.a., in qualità di controricorrente.

2. Permane, invece, materia del contendere tra il ricorrente principale Carlo Mastrodomenico e la controricorrente Alpa Italia s.p.a.

3. Con il primo motivo di ricorso Carlo Mastrodomenico ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75 c.p.p. e 819 *bis* c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso che nella specie operasse il trasferimento dell'azione civile in sede penale.

Con il secondo motivo di ricorso Carlo Mastrodomenico ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 75 c.p.p., in relazione ai principi dell'individuazione dell'azione, sia soggettivi che oggettivi, con violazione sia dell'art. 33 c.p.c. sia degli artt. 651 e ss. c.p.p., per avere la Corte d'appello escluso l'identità delle diverse azioni.

Con il terzo motivo di ricorso Carlo Mastrodomenico ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 823, comma 2, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d'appello accolto la censura formulata sul difetto di motivazione del lodo, travisandone del tutto il senso e richiamando una inconferente giurisprudenza sui vizi della cosa venduta.

4. Occorre precisare che la sentenza impugnata reca l'indicazione di due distinte *rationes decidendi*, poste a fondamento della decisione di rigetto dell'eccezione di estinzione del procedimento arbitrale a seguito della



costituzione di parte civile della Alpla s.p.a. nel procedimento penale promosso (tra gli altri) nei confronti di Carlo Mastrodomenico e Giuseppe Sivieri (e non nei confronti di Patrizia Antonelli).

Si tratta di *rationes decidendi* tra loro autonome, essendo ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, impugnate entrambe dal ricorrente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020).

Nella statuizione della Corte d'appello, infatti, si legge quanto segue:
«Invero, l'unica norma prevista dal legislatore in relazione al caso di simultanea pendenza di un procedimento penale a carico di una delle parti dell'arbitrato è l'art. 819 bis c.p.c., rubricato 'Sospensione del procedimento arbitrale', il quale richiama, però (per quanto qui rileva) quali ipotesi tassative di sospensione, soltanto i casi di cui al terzo comma del citato art. 75 c.p.p. Il procedimento arbitrale pertanto può essere sospeso, in caso di identità di soggetti e corrispondenza tra il fatto posto alla base del procedimento penale e di quello dedotto in sede arbitrale, se la domanda restitutoria o risarcitoria è proposta davanti agli arbitri in un momento successivo rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale oppure rispetto alla pronuncia della sentenza penale di primo grado, in forza del combinato disposto degli artt. 819 bis c.p.c. e 75, terzo comma, c.p.c.. al di fuori di queste ipotesi, tra l'azione proposta avanti al Tribunale Arbitrale e la domanda svolta per mezzo della costituzione come parte civile nel processo penale vi è un rapporto di non interferenza, in virtù del generale principio di reciproca indipendenza dell'azione civile rispetto all'azione penale. Come correttamente rilevato dal Tribunale Arbitrale, il caso di specie esula dalle ipotesi previste dall'art. 75, terzo comma, c.p.p., essendo la costituzione quale parte civile di ALPLA nel procedimento penale pendente a carico dei sig.ri MASTRODOMENICO e SILVERI intervenuta in un momento successivo rispetto all'instaurazione del procedimento arbitrale.



Inoltre, il presupposto giuridico per l'applicabilità del disposto in parola è la perfetta identità tra le due diverse azioni. Affinché due azioni possano essere definite identiche (ossia, in realtà, una sola) occorre che siano identici tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi ...».

La Corte ha così evidenziato che la controversia sottoposta al giudizio arbitrale riguardava un'azione di responsabilità contrattuale proposta nei confronti dei venditori delle azioni, derivante dalla violazione delle garanzie contrattuali e civilistiche da questi ultimi assunte nei confronti dell'acquirente Alpla Italia s.p.a., con conseguente richiesta di condanna degli stessi a tenere indenne e manlevare la società da ogni pregiudizio, danno, costo o altro onere, derivanti dagli inadempimenti contestati. L'azione penale aveva, invece, ad oggetto la condotta gestoria degli ex amministratori e di alcuni dipendenti, condotta diversa da quella posta a fondamento della domanda arbitrale, in relazione alla quale era richiesto il risarcimento anche dei danni morali, in virtù di un titolo diverso da quello contrattuale e riconducibile all'art. 2043 c.c.

In tale quadro, la Corte di appello ha conclusivamente ritenuto che *«Deve, quindi, andare esente da censura la statuizione arbitrale, laddove afferma l'assenza di qualsivoglia identità – tanto dal punto di vista soggettivo, quanto oggettivo – tra le due diverse azioni oggetto di indagine».*

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

5.1. Com'è noto, l'art. 75 c.p.p. disciplina i rapporti tra azione civile e azione penale, stabilendo quanto segue:

«1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.



2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge ».

Con specifico riferimento all'arbitrato, l'art. 819 *ter* c.p.c. regola espressamente i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria e l'art. 819 *bis* c.p.c. individua le ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale.

In particolare, l'art. 819 *ter*, commi 1 e 2, c.p.c. (nel testo vigente *ratione temporis*) stabilisce quanto segue:

«1. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

2. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.».

È, poi, intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 223 del 19 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, comma 2, c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c.).



La precisazione contenuta nella disposizione appena riportata, con riferimento alla esclusione dell'applicazione delle regole dettate dall'art. 295 c.p.c., che disciplina la sospensione necessaria del processo civile, significa che il giudice civile non deve sospendere il processo quando un arbitro sia chiamato a risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, ben potendo egli stesso compiere gli accertamenti necessari in via incidentale.

Per quanto riguarda, invece, la sospensione del procedimento arbitrale, l'art. 819 *bis*, commi 1 e 2, c.p.c., stabilisce quanto segue:

«1. Ferma l'applicazione dell'articolo 816 sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;

2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;

3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.»

5.2. Dall'esame delle norme riportate risulta evidente che non è espressamente contemplata dal legislatore la possibilità di trasferire nel processo penale l'azione civile inizialmente promossa davanti al collegio arbitrale, alla stregua di quanto, invece, previsto dall'art. 75, comma 1, c.p.c. per il giudizio inizialmente intrapreso davanti al giudice civile.

5.3. Prima di verificare l'estensibilità, in via interpretativa, di tale disposizione anche all'arbitrato, occorre individuarne i tratti salienti.



Occorre tenere presente che, in via generale, a seguito della riforma del codice di procedura penale, operata con il d.P.R. n. 447 del 1988, è venuto meno il principio della preminenza del giudizio penale rispetto a quello civile e vige il principio della autonomia dei due giudizi, che vede quale unica norma di regolazione dei rapporti l'art. 75 c.p.p.

Come si ricava dalle disposizioni normative sopra riportate, il giudice civile può trattare e decidere una controversia anche se sui medesimi fatti pende un giudizio penale. E la sospensione del processo civile per pregiudizialità penale è ammessa entro ambiti estremamente circoscritti (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021).

Con riferimento, poi, alle azioni civili aventi ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno conseguenti alla commissione del reato, è prevista la sospensione del processo civile, in attesa della definizione del processo penale, nei soli casi stabiliti dall'art. 75, comma 3, c.p.c., ricorrenti quando il menzionato giudizio civile sia promosso dopo la costituzione della parte civile o dopo una sentenza penale di primo grado.

In tale quadro, si inserisce il menzionato art. 75, comma 1, c.p.p., il quale prevede che l'esercizio in sede penale dell'azione civile risarcitoria comporti la rinuncia al giudizio civile.

A seguito di un ampio e lungo dibattito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'articolo appena menzionato, determina una vicenda estintiva del giudizio civile, riconducibile al fenomeno della litispendenza (art. 39 c.p.c.), e non all'estinzione per rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), essendo tale trasferimento previsto al fine di evitare contrasto tra giudicati (cfr. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8353 del 05/04/2013; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 33214 del 10/11/2021; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 35951 del 22/11/2021).



La sola differenza rispetto alla disciplina civilistica della litispendenza è data dal fatto che non è il giudice penale a dover dichiarare la litispendenza, anche se è quello per ultimo adito, ma il giudice civile davanti al quale è stata avviata l'azione.

5.4. La riforma dell'arbitrato, operata con il d.lgs. n. 40 del 2006, ha profondamente modificato il procedimento arbitrale, in particolare sancendo in modo chiaro l'autonomia del giudizio promosso davanti agli arbitri nei rapporti con l'eventuale giudizio proposto davanti al giudice civile e individuando specifiche ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale.

Come sopra emerso dalle disposizioni richiamate, gli arbitri possono decidere la controversia sebbene sia pendente altro giudizio sui medesimi fatti (o su fatti connessi) innanzi all'autorità giudiziaria (art. 819 *bis* c.p.c.) e, anche in questi casi di identità o connessione con il contenzioso in sede giurisdizionale, le ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale sono confinate in ambito di residualità (art. 819 *ter* c.p.c.).

Non vi è alcuna ragione per differenziare la disciplina propria dell'arbitrato, appena richiamata, nel caso in cui il giudizio vertente sugli stessi fatti non sia pendente davanti al giudice civile ma a davanti a quello penale, presso il quale è promossa anche l'azione civile a seguito della costituzione della parte civile.

Si consideri, peraltro, che il rapporto tra il giudizio promosso davanti al giudice civile e quello instaurato in sede penale per effetto della costituzione di parte civile è qualificabile in termini di litispendenza, trattandosi, dunque della stessa causa.

Ne consegue che, in assenza di una diversa disposizione, la pendenza di un giudizio penale con costituzione di parte civile deve essere considerato, nei rapporti tra arbitro e autorità giudiziaria, alla stregua della pendenza di un giudizio pendente davanti al giudice civile.



La stessa lettera dell'art. 819 *ter* c.p.c. consente tale lettura estensiva, tenuto conto che la norma richiama la pendenza della stessa causa o di una causa connessa davanti al giudice, senza ulteriori distinzioni (civile o penale), sicché tale disposizione deve ritenersi in grado di comprendere anche il caso in cui l'azione in sede giurisdizionale sia promossa in sede penale mediante la costituzione di parte civile.

Ritiene, pertanto, questo Collegio che – in assenza di una specifica disciplina che preveda anche in sede arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale a seguito della costituzione di parte civile e in presenza, anzi, della generalizzata disciplina contenuta nell'art. 819 *ter* c.p.c. – il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale con costituzione di parte civile deve ritenersi disciplinato dalle stesse regole che caratterizzano il rapporto tra procedimento arbitrale e processo civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il procedimento arbitrale e la stessa causa sia promossa davanti al giudice penale per effetto della costituzione di parte civile, il procedimento continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione della parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, non è neppure sospeso.

5.5. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto in applicazione del seguente principio:

*"In tema di arbitrato, in mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda in pendenza del giudizio arbitrale il trasferimento dell'azione civile in sede penale, il rapporto tra procedimento arbitrale e processo penale in cui vi sia costituzione di parte civile, stante la disciplina generale dei rapporti tra gli arbitri ed autorità giudiziaria prevista dall'art. 819 *ter* c.p.c., è disciplinato dalle stesse regole che governano il rapporto tra procedimento arbitrale e processo civile e, dunque, nel caso in cui sia pendente il giudizio arbitrale e la medesima causa venga instaurata davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, il procedimento*



continua ugualmente davanti all'arbitro e, se il giudizio arbitrale non è stato promosso dopo la costituzione della parte civile o dopo la pronuncia in primo grado del giudice penale, tale giudizio non è neppure sospeso."


6. La questione introdotta con il secondo motivo di ricorso è da ritenersi assorbita, per effetto del rigetto della censura formulata nei confronti di una delle due *rationes decidendi* che alternativamente sostengono la decisione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017).

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Parte ricorrente ha prospettato l'esistenza di una motivazione del tutto inconferente, e dunque apparente, nella sentenza qui impugnata, rispetto alla censura formulata di vizio della motivazione del lodo.

Secondo Carlo Mastrodomenico, gli arbitri non avevano motivato su un punto cruciale della controversia, riguardante l'accertamento relativo al chi avesse inserito, nelle scritture contabili, le annotazioni relative alle condizioni della società (maggiori costi, minori ricavi e minor valore del magazzino), su cui si fondava l'azione promossa dall'acquirente.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince con chiarezza che la Corte d'appello ha respinto la censura, ritenendo, invece, il lodo compiutamente motivato sul punto, poiché gli arbitri avevano ritenuto esistenti gli scostamenti contestati, senza che fosse necessario alcun giudizio di colpevolezza del venditore (p. 18 della sentenza impugnata), affermando, in conclusione, che il motivo non poteva essere accolto *«in quanto da un lato, il Lodo non risulta viziato per omessa motivazione e, dall'altro, in quanto le ulteriori doglianze formulate dagli impugnanti si risolvono in una inammissibile domanda di riesame nel merito della vicenda decisa dagli arbitri per violazione delle norme di diritto»* (p. 18 della sentenza impugnata).



In altre parole, il ricorrente aveva dedotto che le discrepanze di bilancio erano frutto di documentazione contraffatta artatamente formata dall'acquirente, mentre il collegio arbitrale ha ritenuto che tali discrepanze fossero esistenti e che nessun ulteriore accertamento era necessario.

8. In conclusione, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale di Giuseppe Silvieri e al ricorso incidentale di Patrizia Antonelli, proposti nei confronti di Alpla Italia s.p.a.

Deve, invece, essere rigettato il ricorso proposto da Carlo Mastrodomenico nei confronti di Alpla Italia s.p.a.

9. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra Giuseppe Silvieri e Alpla Italia s.p.a. ed anche tra quest'ultima e Patrizia Antonelli, tenuto conto dell'accordo tra loro intercorso.

10. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza per quanto riguarda il ricorso di Carlo Mastrodomenico contro Alpla Italia s.p.a.

11. La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018) nei confronti delle parti interessate da tale pronuncia.

12. In applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente Carlo Mastrodomenico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale di Giuseppe Silvieri e al ricorso incidentale di Patrizia Antonelli nei confronti di Alpla Italia s.p.a.;



rigetta il ricorso proposto da Carlo Mastrodomenico nei confronti di Alpla Italia s.p.a.;

compensa interamente le spese di lite tra Giuseppe Silvieri e Alpla Italia s.p.a. ed anche tra quest'ultima e Patrizia Antonelli;

condanna il ricorrente Carlo Mastrodomenico alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Alpla Italia s.p.a., che liquida in € 12.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge;

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente Carlo Mastrodomenico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile

Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale